

# **SPORTPADANIA**

## **STATUTO**

*Approvato dall'Assemblea generale dei Soci riunita a Milano il 18 ottobre 2004*

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E NORME GENERALI**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1 - SPORTPADANIA è una Associazione sportiva e culturale non riconosciuta. SPORTPADANIA è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, a livello regionale, dal CONI.
- 2 - La sede legale di SPORTPADANIA è a Milano in via Carlo Bellerio n. 41.
- 3 - SPORTPADANIA è retta dal presente Statuto predisposto nel rispetto dei principi fondamentali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI, nonché in base alle norme di cui al Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004 n. 15 ed allo Statuto del CONI. E' retta, altresì, dai Regolamenti interni, emanati in attuazione dello Statuto.

#### **ART. 2 - DURATA**

- 1 - La durata di SPORTPADANIA è a tempo indeterminato.
- 2 - In caso di scioglimento di SPORTPADANIA, il patrimonio sociale sarà destinato ad Associazioni con finalità analoghe ai principi statuari di SPORTPADANIA o con fini di pubblica utilità o comunque salvo diversa disposizione di legge.

#### **ART. 3 - SCOPI**

- 1 - SPORTPADANIA non ha finalità di lucro. L'attività si svolge in armonia con i principi fondamentali del CONI, nel rispetto, altresì, del principio di pari opportunità.
- 2 - Possono essere stipulate convenzioni con Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate.
- 3 - SPORTPADANIA ha come oggetto sociale:
  - la diffusione e la promozione dello sport dilettantistico in ogni sua accezione, educativa, ricreativa, culturale con particolare riguardo a quella giovanile, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI stesso, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
  - il coordinamento e la promozione delle manifestazioni Organizzate dalle Associazioni Sportive affiliate e dai soci Tesserati, comprese le attività didattiche eventualmente necessarie all'avvio, svolgimento, aggiornamento e perfezionamento delle manifestazioni stesse;
  - la collaborazione con altri Enti sportivi, anche di carattere internazionale, al fine di promuovere lo sport ed Organizzare manifestazioni Sportive;
  - la formazione degli operatori sportivi tramite l'Organizzazione di corsi, convegni e seminari specifici in materia sportiva o su argomenti comunque connessi alle tematiche Sportive. Tali iniziative verranno realizzate d'intesa con la "scuola Regionale dello Sport del CONI" territorialmente competente;
  - la gestione diretta o indiretta di impianti sportivi;

- l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente;
- 4 - Per il raggiungimento dello scopo sociale SPORTPADANIA potrà porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport in generale e potranno essere attivate iniziative commerciali di qualsiasi genere, purché senza fine di lucro.

#### **ART. 4 - ORGANISMI AFFILIATI E SOGGETTI TESSERATI**

##### A) Organismi Affiliati:

1 - Possono affiliarsi a SPORTPADANIA le associazioni e le società sportive dilettantistiche costituite nei modi previsti dall'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 186/04.

2 - Gli organismi che intendono affiliarsi all'Associazione SPORTPADANIA devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente, indicando i settori di attività nei quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi regolamenti.

3 - Gli organismi affiliati devono:

- ottenere il riconoscimento a fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ovvero, in caso di delega di quest'ultimo rilasciata alla Associazione stessa, devono essere riconosciuti dal Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA;
- essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con le norme e direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti di SPORTPADANIA,
- essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne definitive per reati non colposi, da radiazioni dall'Associazione SPORTPADANIA o dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o da enti di promozione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate, e che non abbiano subito sanzioni di sospensione per utilizzo di metodi e sostanze dopanti.

##### B) Soggetti tesserati:

1)- Possono far parte dell'Associazione SPORTPADANIA le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. Le persone fisiche si dividono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Dirigenti degli organismi affiliati;
- c) Tecnici;
- d) Allenatori;
- e) Giudici;
- f) Dirigenti dell'Associazione SPORTPADANIA.

2)– I soci ordinari (atleti, praticanti, volontari di settori sportivi, ricreativi del tempo libero e sociali), i dirigenti degli organismi affiliati, i tecnici e gli allenatori hanno formale rapporto di appartenenza all'associazione SPORTPADANIA solo attraverso un organismo affiliato. I tecnici e gli allenatori potranno anche aderire personalmente alla Associazione

3) – I giudici e i Dirigenti della Associazione SPORTPADANIA entrano a far parte dell'Associazione SPORTPADANIA rispettivamente all'atto del tesseramento individuale o della elezione o nomina.

#### **ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI**

1 – Ogni organismo affiliato ha diritto a un voto nell'Assemblea. Tutti i tesserati hanno diritto di candidarsi alle cariche elettive se in possesso dei requisiti statutari.

2 – Gli Organismi affiliati e i soci ad essi aderenti tesserati all'Associazione SPORTPADANIA, possono partecipare alla attività dell'Ente; acquisiscono diritto a usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione SPORTPADANIA.

3 – Gli affiliati e i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annuale nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione SPORTPADANIA attraverso le circolari organizzative annuali. Si impegnano , altresì, al rispetto di tutte le norme e deliberazioni sociali e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le disposizioni di SPORTPADANIA. Gli Affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto.

4 – I soci ordinari, che aderiscono all'Associazione SPORTPADANIA devono prestare la loro opera gratuitamente. La tessera ha durata annuale.

5 - I tesserati di SPORTPADANIA sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

#### **ART. 6 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1 – I soggetti affiliati e tesserati accettano implicitamente lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni di SPORTPADANIA.

2 - I provvedimenti adottati dagli Organi di SPORTPADANIA hanno efficacia nell'ambito e nei confronti di tutti i soggetti, affiliati e Tesserati di SPORTPADANIA.

3 - Per le controversie connesse alle attività statutarie e sportive affiliati e tesserati si impegnano a rivolgersi esclusivamente al Collegio Probi viri di SPORTPADANIA.

4 - Possono essere concesse deroghe a quanto disposto nel precedente comma a discrezione del Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA per particolari e giustificati motivi. L'istanza di deroga si intende accolta qualora, trascorsi 60 gg., la stessa non sia stata respinta con provvedimento motivato.

#### **ART. 7 COLLEGIO ARBITRALE**

1 - I soggetti affiliati e tesserati di SPORTPADANIA accettano di rimettere ad un Collegio arbitrale, la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro per qualsivoglia fatto o causa e che esuli dalla normale competenza del Collegio dei ProbiViri.

2 - Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri. Questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, nominano il Presidente.

3 - In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del collegio dei ProbiViri. Nel caso in cui la parte non provvedesse nei termini alla nomina del proprio arbitro, sarà compito del Presidente del collegio dei ProbiViri provvedere alla nomina.

4 - Gli arbitri giudicano inappellabilmente.

5 - Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

#### **ART. 8 CESSAZIONE DI APPARTENENZA A SPORTPADANIA**

1 - Gli affiliati cessano di far parte di SportPadania nei seguenti casi:

- a) per mancato rinnovo della affiliazione;
- b) per recesso
- c) per scioglimento volontario
- d) per revoca della affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti;
- e) per inattività durante l'ultimo anno;
- f) per radiazione, determinate da gravi o dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari, accertate e comminate dagli organi di giustizia;

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a SportPadania ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio

direttivo degli affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra.

La cessazione di appartenenza a SportPadania comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti di questo.

2 - La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:

- a) mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) decadenza, a qualsiasi titolo della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
- d) dimissioni.

E' fatto divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a procedimenti disciplinari a loro carico o a sanzioni loro comminate.

## ORGANI CENTRALI

### **ART. 9 ORGANI DI SPORTPADANIA**

1 - Sono Organi di SPORTPADANIA:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario Amministrativo
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri
- Procuratore Sociale
- La Commissione d'Appello
- Il presidente Onorario

### **ART. 10 ASSEMBLEA**

1 - L'Assemblea è l'organo di democrazia e di partecipazione associativa a livello centrale di SPORTPADANIA ed è composta da tutti gli organismi affiliati a SPORTPADANIA alla data della sua convocazione. L'Assemblea ha carattere ordinario o straordinario.

2 - Ogni organismo affiliato ha diritto ad un voto ed interviene all'Assemblea nella persona del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo di organismo affiliato suo delegato.

3 - Può inoltre intervenire a votare in Assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra associazione sportiva affiliata.

4 - Ogni organismo affiliato può essere portatore di una delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 organismi affiliati, due deleghe fino a 200 organismi affiliati, tre deleghe fino a 500 organismi affiliati, quattro deleghe fino a 1000 organismi affiliati, cinque deleghe fino a 1500 organismi affiliati, sei deleghe fino a 2000 organismi affiliati, sette deleghe fino a 3000 organismi affiliati, otto deleghe fino a 4000 organismi affiliati, dieci deleghe fino a 5000 organismi affiliati, venti deleghe fino a 10000 organismi affiliati, quaranta deleghe oltre 10000 organismi affiliati.

5 - I Membri del Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA ed i candidati alle cariche sociali non possono rappresentare organismi affiliati né direttamente né per delega.

6 - E' preclusa la partecipazione assembleare a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote associative e a coloro nei cui confronti sia stata comminata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

7 - Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

1. il Presidente di SPORTPADANIA
2. il Presidente Onorario di SPORTPADANIA
3. i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **ART. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA**

1 - L'Assemblea in forma Ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione SPORTPADANIA;
- b) elegge gli altri membri del il Consiglio Direttivo dell'Associazione SPORTPADANIA;
- c) elegge separatamente Il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) elegge separatamente Il Presidente ed i membri del collegio dei Probiviri;
- e) elegge separatamente Il Presidente ed i membri della Commissione d'Appello;
- f) definisce i programmi e gli orientamenti dell'Associazione SPORTPADANIA
- g) approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.
- h) Vota su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo ed iscritto nell'ordine del giorno.

2 -Le votazioni alle cariche sociali sono separate e successive

3 - La mancata approvazione del bilancio consuntivo, qualora tale mancata approvazione sia stata assunta con il quorum pari alla metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto comporta la decadenza degli organi di SPORTPADANIA

4 – L'Assemblea Ordinaria si riunisce:

- a) ogni anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, per l'elezione degli Organi dell'Associazione SPORTPADANIA

5 – L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione SPORTPADANIA su indizione del Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA. In caso di mancata indizione o convocazione dell'Assemblea Ordinaria da parte degli Organi statutari competenti, provvede ai relativi adempimenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6 – La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata, o fax, seguito da lettera in originale, o da sistemi di posta elettronica, e spedita agli organismi affiliati almeno 30 gg. prima della sua effettuazione.

7 – L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti dall'O.d.G., la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un'ora e non più di 10 giorni.

Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli Organi di SPORTPADANIA, vengono pubblicate o rese disponibili le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali.

8 – L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. L'assemblea è introdotta dal Presidente. L'assemblea elegge immediatamente il proprio Presidente oltre a un Segretario per la verbalizzazione. Elege, altresì, gli scrutatori che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

9 - Nelle assemblee elettive risulta eletto chi ha conseguito più voti, Il Presidente dell'assemblea proclama gli eletti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

10 – Qualora il Presidente ed il Consiglio Direttivo non provvedano ad indire e convocare l'Assemblea Ordinaria nei casi statutariamente previsti, interviene per i necessari adempimenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1 - L'Assemblea, in via straordinaria deve essere convocata dal Presidente di SPORTPADANIA a seguito di richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o della metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto.

2 - L'assemblea in forma straordinaria delibera sulle:

1. proposte di modifica dello Statuto
2. ricostituzione degli Organi decaduti
3. scioglimento dell'Ente.

3 - Per le modalità di indizione, convocazione e deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nonché per il quorum costitutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'Assemblea Ordinaria. Il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può essere ridotto fino alla metà.

4 - Il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione è di 15 giorni in luogo dei 10 previsti per l'Assemblea Ordinaria.

5 - Lo scioglimento dell'Ente può avvenire a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dai 4/5 degli aventi diritto al voto. In tale ipotesi il quorum costitutivo e deliberativo in prima e in seconda convocazione sarà costituito dai 4/5 degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

6 - Qualora l'organo statutariamente competente alla indizione e convocazione dell'Assemblea Straordinaria non provveda ai necessari adempimenti, verrà sostituito dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ART. 13 MODIFICHE DELLO STATUTO**

1 - Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'Assemblea straordinaria sia su propria iniziativa, sia nel caso di richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

2 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli affiliati aventi diritto al voto. In seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli affiliati aventi diritto al voto e per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3 - Le modifiche entrano in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

### **Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo di SPORTPADANIA ed è composto dal Presidente di SPORTPADANIA, che lo presiede e da due membri eletti dall'Assemblea.

2 - Nella prima riunione il consiglio direttivo elegge il vicepresidente.

3 - Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno tre giorni prima della seduta. E' ugualmente validamente costituito il consiglio direttivo, anche se in mancanza di convocazione, quando tutti i componenti si riuniscono. Dei lavori del consiglio direttivo viene redatto processo verbale da uno dei membri del consiglio direttivo e controfirmato dal presidente. E' fatto obbligo al Presidente di convocare o effettuare le riunioni del consiglio direttivo almeno quattro volte all'anno.

4 - Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. delibera l'assunzione del personale impiegatizio, necessario al conseguimento dei fini statuari
3. delibera l'apertura o la chiusura di sedi operative periferiche diverse dalla sede legale

4. approva il bilancio preventivo e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea
  5. determina le quote associative
  6. riconosce ai fini sportivi le associazioni affiliate se delegato a tale funzione dal Consiglio Nazionale del CONI e approva, se a questo delegato dalla giunta nazionale del CONI gli statuti delle associazioni e delle società affiliate e le relative variazioni
  7. emana i regolamenti interni
  8. nomina il Segretario Amministrativo
  9. assegna i fondi a favore dei comitati provinciali se costituiti o dei delegati provinciali per la realizzazione del programma di SportPadania e approva i rendiconti sull'utilizzo di tali fondi
  10. delibera i regolamenti attuativi dello statuto
  11. ratifica le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente
  12. Indice le Assemblee
  13. Nomina il Presidente Onorario
  14. Nomina il commissario per i comitati provinciali elencando nella delibera di nomina i poteri del commissario.
  15. Nomina la Commissione Verifica Poteri della quale non possono far parte i candidati alle cariche sociali.
- 5 – Il Consiglio Direttivo può concedere l'amnistia e l'indulto previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento.
- 6 - Il Consiglio Direttivo, che dura in carica quattro anni, è validamente riunito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
- 7 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede al riunione.

#### **ART. 15 IL PRESIDENTE**

- 1 - Il Presidente di SPORTPADANIA ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica quattro anni in coincidenza del ciclo olimpico.
- 2 - Egli inoltre:
- a) sovrintende la gestione dell'Associazione
  - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo
  - c) stabilisce gli argomenti da portare in discussione nel Consiglio Direttivo
  - d) firma, impegna e riscuote e quietanza in nome e per conto dell'Associazione
  - e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni
  - f) rappresenta l'Associazione negli Organismi internazionali
  - g) in via d'urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione utile.
  - h) Convoca le Assemblee
  - i) Propone il Presidente Onorario al Consiglio direttivo
  - j) può assumere deliberazioni in via d'urgenza, con l'obbligo di sottoporre le stesse a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.
- 3 – Può concedere la grazia, a condizione che sia scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento è concesso solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

#### **ART. 16 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

- 1 - E' nominato dal Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA e dura in carica quattro anni.
- 2 - Se delegato dal Presidente, sovrintende alla gestione dell'Associazione anche con gli atti previsti al punto d) dell'art. 15. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA senza diritto di voto.

### **ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1 -E' composto da tre Membri effettivi e da due Membri supplenti , eletti dall'Assemblea ordinaria. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono nominati avuto riguardo ed accertata la loro competenza e professionalità in materia e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente.

2 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti.

3 - Il Collegio dei Revisori effettua il riscontro della gestione contabile dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta dei libri contabili.

4 - Esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, predisponendo la relazione agli stessi.

5 - Il Collegio dei Revisori gode di piena autonomia ed è indipendente dalla vita associativa di SPORTPADANIA. Infatti la decadenza del Presidente di SPORTPADANIA e del Consiglio Direttivo non si estende al Collegio dei Revisori.

6 - Per la sostituzione e la decadenza dei singoli componenti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio dei Sindaci.

### **ART. 18 PRESIDENTE ONORARIO**

1 - Il Presidente Onorario di SPORTPADANIA viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente di SportPadania per particolari motivi onorifici e resta in carica quattro anni. La nomina è rinnovabile.

### **ART. 19 INCOMPATIBILITA'**

1 - La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale, provinciale e delle associazioni o società affiliate.

2 - Le cariche di Presidente dello SPORTPADANIA, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organi disciplinari sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente.

3 - La carica di Presidente è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4 - Chi si viene a trovare in una situazione di incompatibilità deve optare entro trenta giorni per l'incarico che intende continuare a ricoprire.

5 - La partecipazione alle riunioni di uno degli Organi si intende come effettuazione dell'opzione.

6 - In caso di mancata opzione entro i termini stabiliti si intende accettata la carica ricevuta per ultima, con immediata decadenza della o delle precedenti da cui è derivata l'incompatibilità.

### **ART. 20 INELEGGIBILITA'**

1 - A partire dalle prossime elezioni da celebrarsi entro il 31 marzo 2005 Non possono essere ricoperti dallo stesso tesserato, per più di due mandati consecutivi a meno che ottenga una percentuale superiore al 65% dei votanti nell'assemblea, le cariche di:

- a) Presidente di SPORTPADANIA
- b) Presidente di un Comitato Provinciale
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) Presidente del Collegio dei Probiviri

2 - Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore ad anni due.

3 - Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione, il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

### **ART. 21 REQUISITI GENERALI PER L'ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE**

1 - Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'Associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato a SPORTPADANIA all'atto della presentazione della candidatura, fatto salvo per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri della Commissione d'appello
- b) essere cittadino italiano
- c) avere raggiunto la maggiore età
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle FF.SS.NN., delle D.S.A., degli E.P.S., del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività Sportive

2 – La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3 – Coloro che intendono rivestire cariche sociali debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi, secondo le procedure di cui al Regolamento attuativo del presente Statuto.

4 – Le candidature devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima della data stabilita per le Assemblee elettive alla Segreteria di SportPadania che ne rilascerà ricevuta. In caso di Assemblea straordinaria il termine di 15 giorni può essere ridotto sino a 7.

5 – Non è consentita la candidatura per più cariche sociali.

6 – Alla candidatura deve essere allegata autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Le candidature sono individuali e non possono essere previste votazioni per liste precostituite.

## **ART.22 NORME GENERALI IN MATERIA DI DECADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI**

1 - Si ha decadenza da parte dei membri del CD quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari alla nomina.

2 - La decadenza è rilevata dal medesimo CD su istanza di un consigliere o di un membro del Collegio dei Revisori.

3 - Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.

4 - Nel caso di impedimento temporaneo il vice presidente si occuperà dell'Ordinaria amministrazione e avrà la rappresentanza dell'associazione.

5 - In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio decade immediatamente; al Presidente subentrerà il Vice Presidente che si occuperà dell'ordinaria amministrazione e procederà a convocare e celebrare entro 90 gg. l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.

6 - Nei casi di dimissioni del Presidente, il Consiglio stesso decade immediatamente, e deve convocare e celebrare nei termini di cui sopra un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. Durante questo periodo, il Consiglio decaduto rimane in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione presieduto dal Vice Presidente. Se nel termine previsto nel comma precedente l'assemblea non viene celebrata, il Presidente del Collegio dei Revisori si sostituisce al Consiglio nella convocazione.

7 - Il Consiglio e il Presidente decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presentino contemporaneamente le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente rimane in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione, provvedendo alla convocazione e celebrazione di una assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui sopra.

8 - Qualora si verifichi la vacanza non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri decadranno i Consiglieri e rimarrà in carica il Presidente con l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra per l'elezione degli stessi.

9 - Il Consiglio ed il Presidente decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo, qualora tale reiezione sia stata assunta con il quorum pari alla metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto. In tale ipotesi il Consiglio ed il Presidente restano in prorogatio sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra per il rinnovo degli organi decaduti. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti degli organi collegiali, in numero inferiore alla maggioranza, si effettua il reintegro con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, l'integrazione avverrà nella prima assemblea utile.

10 - Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere convocata e celebrata un'Assemblea straordinaria per il reintegro dei componenti.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **ART. 23 PATRIMONIO**

1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, elargizioni liberali e proventi associativi.

2 - E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, nonché del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

### **ART. 24 ESERCIZIO SOCIALE**

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario Amministrativo secondo le direttive del Presidente.

## **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **ART. 25 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1 - Il Collegio dei Probiviri è Organo di giustizia di primo grado ed chiamato ad accertare il rispetto delle norme e delle deliberazioni dello SPORTPADANIA. I componenti del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente.

2 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria, tra soggetti anche non tesserati in possesso di adeguata professionalità.

3 - Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, in presenza di tre membri. I componenti effettivi eleggono il vicepresidente. Nel corso della prima riunione utile.

4 - Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

5 - I Membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il collegio dei probiviri deve pronunciarsi al massimo entro 90 giorni dal deferimento del procuratore.

#### **ART. 26 LA COMMISSIONE D'APPELLO**

1 - La Commissione d'Appello è Organo di giustizia di secondo grado ed è costituita da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di SPORTPADANIA anche tra soggetti non tesserati, in possesso di specifica professionalità.

2 - I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3 - La Commissione d'Appello, riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza di almeno due membri sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri,

4 - La Commissione d'Appello deve emettere le proprie decisioni entro 90 gg. dalla presentazione dell'impugnazione.

#### **ART. 27 UFFICIO DEL PROCURATORE**

1 - L'Ufficio del Procuratore Associativo ha il compito di attivare i procedimenti di Giustizia di competenza del Collegio dei Probiviri.

2 - L'Ufficio agisce di propria iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e, alla fine, o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del Collegio dei Probiviri competente.

3 - L'Ufficio è composto da un procuratore titolare e da un sostituto procuratore.

4 - I componenti dell'Ufficio del Procuratore sono nominati dal Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA tra soggetti anche non tesserati ed in possesso di specifica professionalità.

5 - La durata del mandato è quadriennale.

#### **ART. 28 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI**

Le controversie che contrappongono lo SportPadania a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni allo SportPadania o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dello SportPadania.

#### **ART. 29 RIABILITAZIONE**

1 - La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto del provvedimento sia disciplinare che associativo.

2 - E' concessa dalla commissione d'appello su istanza del tesserato interessato ed alle seguenti condizioni:

- a) siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta
- b) in tale periodo il tesserato interessato abbia dato prova costante di buona condotta.
- 3 - Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si possa desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
- 4 - La commissione d'appello di SPORTPADANIA si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 5 - La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria di SPORTPADANIA che provvederà alla relativa trascrizione e, entro 7 giorni, alla notifica verso l'interessato tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6 - Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, la stessa può essere riproposta dopo che siano decorsi 2 anni dal provvedimento in rigetto.
- 7 - La riabilitazione è revocata di diritto se l'interessato commette, nel quinquennio successivo, una infrazione per la quale gli sia stata applicata una sanzione di sospensione non inferiore a 2 anni oppure la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per uso di sostanze o metodi dopanti..
- 8 - La revoca è pronunciata dalla Commissione d'Appello di SPORTPADANIA su ricorso del Procuratore Associativo, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che ha comminato la nuova condanna.

## **COMITATI PROVINCIALI**

### **ART. 30 COMITATI PROVINCIALI**

- 1 - SPORTPADANIA, a livello locale, è organizzata in Comitati Provinciali non dotati di autonomia amministrativa e contabile.
- 2 - Comitati Provinciali sono costituiti nel territorio delle province amministrative in presenza di almeno 3 affiliati aventi diritto a voto ed hanno sede, di norma, nella città capoluogo della provincia assumendo la denominazione di "Comitato Provinciale di SPORTPADANIA".

### **ART. 31 ORGANI DEL COMITATO PROVINCIALE**

Gli Organi del Comitato Provinciale sono:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente

### **ART. 32 ASSEMBLEA PROVINCIALE**

- 1 - L'Assemblea è l'organo di democrazia e della partecipazione associativa a livello provinciale di SPORTPADANIA.
- 2 - Alle Assemblee provinciali si applicano le norme delle assemblee centrali se non derogate dal presente articolo.
- 3 - L'Assemblea è composta da tutte le Associazioni Sportive con sede nel territorio provinciale che risultino affiliate regolarmente a SPORTPADANIA alla data della convocazione.
- 4 - L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente del Comitato in sessione ordinaria su indicazione del Consiglio direttivo provinciale ogni quattro anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

5 – Inoltre, è convocata in sessione straordinaria ogni volta che ne è fatta richiesta scritta dalla metà più uno dei membri del consiglio direttivo provinciale o dalla metà più uno degli aventi diritto a voto nell'Assemblea provinciale

6 - Nel caso di mancata indizione o convocazione dell'Assemblea Provinciale nei termini previsti dallo statuto, il Consiglio direttivo di SportPadania nomina un commissario con il compito specifico di indire e convocare l'assemblea provinciale.

7 - L'Assemblea in sessione straordinaria è convocata per la ricostituzione degli Organi del Comitato decaduti.

8 - L'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà degli Associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

9 - Tuttavia, qualora l'ordine del giorno preveda il rinnovo o l'integrazione delle cariche degli Organi del Comitato, l'Assemblea è costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci.

10 - L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11 - Possono candidarsi alla carica di Presidente e di membro del consiglio direttivo i Tesserati regolarmente iscritti ad una associazione sportiva con sede nel territorio del Comitato provinciale ed affiliata a SPORTPADANIA, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

12 -Viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

13 – Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni relative all'Assemblea centrale in quanto applicabili.

### **ART. 33 IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE**

1 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale è composto dal Presidente e da due Consiglieri eletti dall'Assemblea provinciale.

2 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale:

- 1) attua le decisioni dell'Assemblea Provinciale, approfondisce lo studio dei contenuti e dei metodi dell'attività
- 2) promuove l'affermazione e la diffusione dello sport e collabora con altri enti per l'istituzione dei servizi relativi
- 3) promuove la partecipazione del territorio di propria competenza ai piani Organizzativi dell'associazione a livello centrale
- 4) promuove, coordina e sviluppa l'attività delle Associazioni Sportive e ne tutela gli interessi presso le istituzioni del territorio
- 5) promuove, coordina e sviluppa la formazione e la preparazione tecnica dei responsabili
- 6) redige la relazione relativa alla gestione del Comitato sul territorio, da trasmettere al Consiglio Direttivo Centrale
- 7) indice l'Assemblea Provinciale predisponendone le relazioni.

3 - Ciascuna associazione sportiva ha diritto ad un voto.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti.

5 - Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo chiunque sia ritenuto utile per la trattazione di determinati argomenti.

6 - Le norme per il funzionamento del Consiglio Provinciale sono analoghe a quelle previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA le quali, pertanto, trovano applicazione anche per il livello Provinciale.

7 - Le norme relative alle dimissioni o alla cessazione della carica del Presidente e dei singoli consiglieri, nonché alla loro decadenza, sono analoghe a quelle previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA e trovano, pertanto, applicazione anche per il livello Provinciale.

### **ART. 34 IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE**

Il Presidente del Comitato provinciale:

- 1) rappresenta SPORTPADANIA nei rapporti pubblici e privati a livello provinciale
- 2) convoca e presiede il Consiglio provinciale
- 3) convoca e presiede l'Assemblea provinciale

### **ART. 35 COMMISSARIAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI**

1 - Il Consiglio Direttivo di SPORTPADANIA scioglie i consigli dei comitati provinciali, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento Associativo e per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi.

2 - La procedura per lo scioglimento di un Consiglio provinciale prevede la contestazione degli addebiti al Consiglio stesso, la possibilità per il Presidente o per un rappresentante del Consiglio interessato di essere sentito nel corso della seduta nella quale si delibera in proposito.

3 - Avverso la delibera di commissariamento è ammesso ricorso, da parte dei Membri dell'Organo sciolto, al Collegio dei Probiviri di SPORTPADANIA, il quale decide in via definitiva.

### **ART. 36 ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A NORMA DI LEGGE**

1 - Gli adeguamenti allo Statuto obbligatori in base a norme di legge sono deliberati dal Consiglio Direttivo che può delegare il Presidente di SportPadania. Gli emendamenti apportati debbono essere ratificati dall'Assemblea di SportPadania secondo le modalità previste per le modifiche dello Statuto alla prima riunione utile.

### **ART. 37 NORMA TRANSITORIA**

1 - Fino alla convocazione della prima Assemblea, da convocarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei primi Giochi Olimpici Estivi in programma, l'Associazione è retta dal Presidente, il quale viene eletto fra i soci fondatori. Il Presidente assume i poteri di cui all'art. 15 del presente Statuto.

### **ART. 38 DISPOSIZIONE FINALE**

1 - Il presente Statuto entra in vigore a seguito di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.